



COMUNE DI CHIARAMONTI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Fratelli Cervi, 1 - CAP 07030 – Pec: protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it
Tel. 079.569092 - Fax 079.569631

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022";

Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;

Considerato che, nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune ritiene perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all'esercizio delle attività;

Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per l'anno 2020 di un contributo di euro 32.412,00 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio;

Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 42 del 30.06.2021, ha stabilito i criteri di assegnazione del contributo in oggetto;

RENDE NOTO

che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate sul territorio comunale un contributo a fondo perduto per l'anno 2020 secondo la procedura di seguito specificata:

1- Finalità

Il presente avviso è finalizzato a garantire il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con sede operativa nel comune di Chiaramonti (SS).

Il contributo è cumulabile con le altre misure di sostegno previste da norme statali e regionali in favore di famiglie, lavoratori e imprese in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2 - Importo complessivo

L'ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle finalità di cui al punto 1 è pari per l'anno 2020 a **euro 32.412,00**

3 - Soggetti beneficiari

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 possono accedere ai contributi di cui al presente avviso le piccole imprese e le microimprese, in qualsiasi forma giuridica, che svolgano l'attività economica attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale.

Per piccola impresa deve intendersi a norma dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per microimpresa deve intendersi a norma dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Tutte le imprese che intendono richiedere il contributo:

- devono essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- (se imprenditore agricolo) di esercitare attività di natura commerciale connesse all'attività agricola;
- non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e versamento imposte tributi comunali. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis oppure le somme saranno trattenute dal Comune a scampo del debito. Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

4 – Criteri di attribuzione del contributo

Il contributo a fondo perduto relativamente all'anno 2020 è concesso in relazione al generale requisito di aver sostenuto spese complessive a titolo di gestione e investimento, che si intendono come di seguito specificate: personale, utenze varie, tributi, acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, spese di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali. Sono previsti ulteriori requisiti relativamente alla sospensione totale o parziale dell'attività, a causa dell'emergenza sanitaria nell'anno 2020.

Ogni impresa può presentare un'unica richiesta di contributo.

Il fondo è complessivamente pari a € 32.412,00 destinato alle attività economiche, artigianali e commerciali che abbiano sede operativa nel territorio comunale di Chiaramonti nell'anno 2020.

Il contributo concesso ad ogni singola impresa sarà determinato in base ai seguenti criteri:

- a) la somma di € 16.206,00 pari al 50 % dell'importo di € 32.412,00 sarà suddivisa in ragione del numero delle domande pervenute e che dimostrino di aver sostenuto spese complessive a titolo di gestione o investimenti. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita ad ogni impresa che abbia sede operativa nel territorio comunale di Chiaramonti.
- b) La restante somma di € 16.206,00 pari al 50 % dell'importo di € 32.412,00 sarà suddivisa come segue:
 - b1) la somma di € 8103,00 pari al 50% della somma di cui alla lett b) in ragione del numero delle sole domande che dimostrino di aver sostenuto spese complessive a titolo di gestione e investimenti, nell'anno 2020 e di aver subito, nell'anno 2020, una sospensione, totale o parziale, della propria attività per almeno 30 giorni, a seguito di provvedimenti statali o regionali;
 - b2) la somma di € 8103,00 pari al 50% della somma di cui alla lett b) in ragione del numero delle sole domande che dimostrino di aver sostenuto spese complessive a titolo di gestione e investimenti, nell'anno 2020 e di aver subito, nell'anno 2020, una riduzione di fatturato rispetto al 2019. L'importo verrà ripartito proporzionalmente sulla base della perdita di fatturato percentuale

I contributi di cui alle lettere b1) e b2) sono cumulabili.

In nessun caso il contributo assegnato potrà superare l'importo relativo alle spese di gestione o di investimento presentate.

Eventuali residui verranno ripartiti in modo equamente distribuito tra tutte le ditte ammesse, sempre nei limiti degli importi relativi delle spese presentate.”

5 - Spese ammissibili

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, e per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune o in forza di altro titolo autorizzatorio:

A. SPESE IN CONTO CAPITALE rientranti in queste categorie:

- adeguamento strumentazione informatica: reti informatiche, realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- arredi, strutture temporanee, macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate, compresi veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
- adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
- organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale

- manutenzione straordinaria (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);

B. SPESE DI GESTIONE rientranti in queste categorie:

- studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);
- materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
- organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale
- spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (consulenza fiscale, certificazioni aziendali, assistenze informatiche),
- spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
- affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa (fino a un massimo di 1.000 euro)
- Le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze

Spese non ammissibili

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- I pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per l'installazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito;
- Le spese relative a atti notarili;
- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- Le spese per il personale;
- Qualsiasi forma di autofatturazione;
- Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

6 - Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di contributo devono pervenire **entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 Settembre 2021**. Le richieste possono essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC: protocollo.comune.Chiamonti@pec.it), a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Comune di Chiamonti – Via F.lli Cervi n. 1 oppure con consegna a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Chiamonti, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,30 e i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Le richieste devono essere presentate secondo il modello allegato al presente avviso.

Le richieste devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredate della copia fotostatica non autenticata del documento d'identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

All'istanza dovrà essere allegato un elenco delle spese di gestione o di investimento riportante l'oggetto della spesa, la data e l'importo. L'amministrazione si riserva, sia in fase istruttoria che per un periodo di 12 mesi dall'erogazione del contributo, il diritto di chiedere le quietanze di pagamento in relazione alle spese presentate

7- Altre informazioni

Il Comune, a seguito della presentazione delle richieste, può richiedere di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell'erogazione del contributo e può procedere a controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate.

A conclusione della fase istruttoria, il Comune provvederà a comunicare l'ammissione al contributo mediante pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell'ente nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.

Successivamente, saranno effettuate le opportune verifiche in merito alle disposizioni di cui al DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 sulla piattaforma RNA. A seguito delle verifiche, verranno registrati gli aiuti individuali concessi e verrà pubblicato l'atto di concessione definitivo sul sito istituzionale dell'ente.

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Il Comune ha facoltà di annullare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento. In caso di mancato stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020, i richiedenti non avranno diritto a nessun contributo.